

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1851

- 89 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Schiarimenti del relatore intorno all'articolo 32 — Approvazione di questo e dei successivi articoli sino al 40 — Aggiunta del commissario regio e della Commissione all'articolo 41 — Approvazione di quest'articolo e del 42 sino al 56 inclusivamente — Emendamento del commissario regio accettato dalla Commissione all'articolo 57 — Adozione di quest'articolo e del 58 — Approvazione dell'articolo 59 emendato dal senatore Demargherita, e degli articoli 60 sino al 66 — Discussione dell'articolo 67, e proposta del senatore Colli appoggiata, ma non approvata — Adozione degli articoli 67, 68, 69, e 70 — Nuova redazione dell'articolo 71 assentita dalla Commissione, e adottata dal Senato — Adozione degli articoli 72, 73, 74 e 75.

L'adunanza ha principio alle ore 2 3/4 pomeridiane.

**MAESTRI, segretario,** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

### OMAGGIO.

**MAESTRI, segretario.** L'intendente generale della divisione di Savona fa omaggio al Senato degli atti di quella divisione amministrativa della Sessione 1851.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

**PRESIDENTE.** Dall'ordine del giorno siamo richiamati alla discussione della legge sulla leva militare. Questa discussione si fermava all'articolo 52, ed essendosi elevata questione sull'utilità di conservarlo ne' suoi termini, ed invece di provvedere a certi inconvenienti che risultavano essere già avvenuti, per essere stati conservati nelle liste gl'ignoti, i quali non avevano corrisposto a nessuna chiamata, il Senato deliberò che si rimandasse l'articolo alla Commissione, la quale forse ne avrà preso nuovo studio, e sarà in caso di riferire.

Ha la parola il relatore.

**COLLA, relatore.** Signori, soddisfacendo all'incarico che vi piacque di darci sul finire della seduta di ieri, noi abbiamo maturamente e lungamente preso in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Colli con quella saviezza ed opportunità che ben si addicono a persona versata, com'egli è, ampiamente nelle cose di leva e d'amministrazione comunale.

La Commissione riconobbe fondate le osservazioni dell'onorevole senatore, e ravvisò assai gravi gl'inconvenienti da lui esposti; ma passando poi ad esaminare le disposizioni della legge onde vedere se alcuna cosa sia possibile di aggiungere, la quale ripari, com'egli vorrebbe, a quegli'inconvenienti, ha dovuto convincersi che le disposizioni della legge

sono sufficienti per ovviare ad essi, purché le amministrazioni comunali si adoprino con energia e con zelo a far sì che la legge sia eseguita esattamente.

Gl'ignoti di cui parlava l'onorevole senatore noi crediamo essere quegli'inscritti di cui non sia conosciuta la residenza, mentre che, se si trattasse di coloro di cui non sia conosciuto il domicilio legale, impossibile sarebbe che fossero iscritti e mantenuti nelle liste di leva.

Noi speriamo che, dichiarando il miglior modo, lo spirito e la vera portata delle disposizioni della legge già adottate dal Senato, lo stesso onorevole proponente si persuaderà che questa disposizione dichiarata, appunto come la dichiariamo, soddisfaccia pienamente al suo intento.

L'articolo 15 della legge determina che saranno iscritti nelle liste di leva coloro soltanto che abbiano domicilio legale nel comune in cui si vogliono inscrivere; e l'articolo 17 che gli vien presso dichiara che per gli assenti e gli espatriati il domicilio legale s'intende quello del padre o del tutore.

Ogniquale volta dunque accade che siano iscritti sulle liste di leva uomini che non abbiano domicilio nel comune, essi debbono essere cancellati o dal Consiglio delegato ovvero dal commissario della leva.

Due anni varcarono dalla pubblicazione delle liste di leva alla loro definitiva verifica. In questi due anni le amministrazioni comunali debbono accertarsi nel miglior modo e il più sicuro del vero domicilio degli iscritti nel comune in cui furono portati. Se di questo domicilio loro non consta, debbono essere cancellati come indebitamente iscritti.

Le disposizioni della legge a questo proposito sono abbastanza chiare per non ammettere difficoltà; solo è da desiderarsi che le amministrazioni comunali si occupino di questo lavoro con amore; e certamente questo amore non mancherà, mentre hanno un grandissimo interesse a diminuire le liste d'estrazione quanto più sia possibile affinché il contingente di leva loro assegnato riesca minore e di minore aggravio ai loro amministrati.

Esclusa dunque la possibilità di inscrivere o mantenere uomini sulle liste, che non abbiano domicilio nel comune, il pericolo degli ignoti sembra svanire.

Resterà l'inconveniente di persone di cui si conosce bensì il domicilio, ma non la residenza; saranno probabilmente

interrogati anche il padre o la madre dell'individuo a dichiarare se non sappiano indicare tale residenza; e in questo caso rimangono a carico degli altri iscritti.

Questo inconveniente la Commissione non crede che sia possibile ovviare; forse sarebbe possibile quando si adottasse il sistema di depurare le liste; sistema già rejetto dal Senato come cosa molto difficile a farsi.

È veramente se si adottasse il sistema di depurare le liste da tutti quelli che da qualche tempo sono assenti, o non si sappia se verranno o non verranno a compiere al loro debito, bisognerebbe necessariamente depurare le liste di leva anche da tutti gli altri, come, per esempio, dai ciechi, storpi, ecc., e da tutte quelle altre persone che sono di solo peso per il contingente, e che sono inabili al servizio e impinguano le liste d'estrazione a carico dei loro compagni. Ma, come dico, questo sistema di depurazione essendo stato allontanato, bisogna necessariamente che la lista d'estrazione contenga anche quelli di cui s'ignorano la residenza e le intenzioni.

Il cancellarli sarebbe cosa inopportuna, perchè sono iscritti debitamente e legalmente e produrrebbe un effetto gravemente pericoloso, perchè facilmente chiunque potrebbe allontanarsi, o far credere di andar altrove a risiedere per venire esentato dalla leva.

Noi crediamo dunque che l'onorevole senatore, dopo questa spiegazione intorno alla legge, spiegazione che è perfettamente conforme ai termini in cui la legge medesima è concepita, si persuaderà che per ora non si potrebbe fare altro provvedimento, e che è solamente da desiderare che anche il Ministero, per quanto possa essere necessario, unisca le disposizioni nel suo regolamento che sta per farsi, in modo che i Consigli comunali abbiano facilità ed impegno di venire all'appuramento di questi ignoti che veramente pesano a carico del comune.

**COLLI.** Gli schiarimenti somministrati dall'egregio relatore della Commissione tolgono di mezzo quasi tutti gli inconvenienti che io prevedeva, e che lamentarsi nel medesimo tempo; e se essi sono accettati dal Senato e dal Ministero, siccome io non ne dubito, credo che possano bastare a quanto io intendeva d'introdurre nella legge, se però il Senato l'avesse creduto opportuno.

Io non altro chiedevo se non che non fossero compresi nelle liste di estrazione tutti quelli il cui domicilio legale non sarebbe conosciuto, cosa che certamente non si era praticata finora nel comune di Torino; imperciocchè egli è infinitamente difficile, per non dire impossibile, il constatare il domicilio legale di tutti i giovani i quali appartengono alla leva di una classe in questa città. In quanto poi a coloro di cui si conosce il domicilio, ma che sono assenti e anche personalmente ignoti, io non ho mai inteso di voler procurarne la cancellazione, imperocchè costoro devono assolutamente far parte della classe a cui appartengono, ed essere iscritti sulla lista d'estrazione.

Io credo che la discussione che è sorta nel Senato non sarà certamente inutile al buon andamento della legge, e che essa darà facilità ai commissari di leva di poter eseguire con maggior precisione il loro dovere. Quanto a me, per conseguenza, mi dichiaro interamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'egregio relatore.

**PRESIDENTE.** Dopo questa dichiarazione del senatore Colli che aveva mosse osservazioni su quest'articolo, non essendo fatta nessuna formale proposta, non mi pare resti altro che mettere ai voti l'articolo medesimo, del quale darò tuttavia nuova lettura. (Vedi la tornata antecedente)

(L'articolo 32 è approvato.)

« Art. 33. Tutti gli altri richiami ed osservazioni per parte dei sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, come altresì i diritti che credessero far valere alla riforma, all'esenzione ed alla dispensa, sono menzionati sulle liste. »  
(È approvato.)

« Art. 34. Il delegato di leva appone in seguito un numero progressivo ad ogni iscritto sulla lista di leva di ciascun comune, e scrive letteralmente il numero totale degli iscritti sulla medesima.

« Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal delegato e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che risultassero ommessi. »

S'intende cambiata, dove occorre, la designazione di delegato con quella di commissario di leva.

(È approvato.)

« Art. 35. Il commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento. Essa contiene una numerazione progressiva il cui numero maggiore è pari al totale dei numeri sui quali furono chiuse le liste di leva di ogni comune.

« Questo numero è scritto letteralmente e rappresenta il totale degli iscritti sulla lista di leva del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 36. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista nell'ordine stabilito dagli articoli 41 e 42, e sono perciò esclusi dall'estrazione. »

**DI PETTENEGO, commissario regio.** Invece di 41 e 42, si debbe leggere 43 e 44. Fu un errore.

**COLLI.** Si sono posti i numeri del progetto ministeriale invece di quelli della Commissione.

**COLLA, relatore.** Si è già detto che devono essere corretti.  
**PRESIDENTE.** Allora invece di 41 e 42 si dirà 43 e 44. Chi approva l'articolo così emendato, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 37. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva.

« Questi numeri, cominciando dal primo non assegnato ai capi-lista, sono espressi in cifra e stampati sopra schede uniformi sottoscritte dal commissario. Egli ne accerta l'esattezza ed il numero che debb'essere uguale a quello degli iscritti chiamati all'estrazione, e ne fa dichiarazione ad alta voce.

« Piegate le schede, le ripone una ad una in un'urna di vetro trasparente, isolata e posta in vista di tutta l'adunanza. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

« Gli'iscritti di ciascun comune sono chiamati ad estrarre il loro numero nell'ordine, secondo il quale sono registrati sulle liste di leva.

In mancanza di un iscritto l'estrazione è fatta da chi lo rappresenta o dal sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte. »

**DI PETTENEGO, commissario regio.** Nella prima frase ove è detto: sulla lista di leva a lato del nome, io proporrei di dire a lato del prenome e nome, come è poi detto nella seconda frase.

**PRESIDENTE.** Chi approva questa aggiunta, voglia levarsi.  
(Il Senato approva.)

Ora metto ai voti l'articolo così emendato.

(Il Senato adotta.)

« Art. 40. Durante l'estrazione il commissario si accerta della identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse. »

(È approvato.)

« Art. 41. L'estrazione si debbe compiere senza interruzione in una sola seduta, ed ultimata che sia, non può per nessun motivo essere ripetuta. »

**DI PETTINGO**, commissario regio. Faccio solo osservare che in alcuni non basta una seduta sola per compiere l'estrazione; proporrei perciò di dire: « L'estrazione si debbe compiere in una o più sedute consecutive, ed ultimata che sia, non può per nessun modo essere ripetuta. »

**COLLA**, relatore. La Commissione aveva adottata questa disposizione perchè, vedendola proposta dal Ministero, credette che esso si fosse ben chiarito che si potesse fare in una sola seduta; poichè ora si scorgono inconvenienti in tale disposizione, la Commissione non ha difficoltà di accedere alla fatta modificazione.

**COLLI**. Credo che in questi casi la legge dovrebbe prescrivere le precauzioni necessarie a prendersi nell'intervallo come si fa per le elezioni, e come si è finora praticato nei casi additati dall'onorevole preopinante, senatore Pallavicini.

**PRESIDENTE**. Osservo che si trova nell'articolo espressa altreal la condizione che l'estrazione debba farsi senza interruzione.

**COLLA**, relatore. Convien togliere questa espressione.

**PALLAVICINI IGNAZIO**. Mi permetto d'osservare che, essendo stato sindaco di Genova per tre anni, ho veduto che per l'operazione dell'estrazione occorreano tre giorni e qualche volta anche quattro, quantunque s'incominciasse il mattino alle 7 od alle 8, e si continuasse fino alle 4 od alle 5 della sera; perciò credo che sia necessarissimo di fare quest'aggiunta.

**DI COLLENO GIACINTO**. Se si dovesse adottare la proposta del senatore Colli, converrebbe forse introdurre nella legge attuale l'articolo 123 dell'antica legge, così concepito:

« Occorrendo di dover protrarre le operazioni dell'estrazione da una seduta ad un'altra, dovrà chiudersi l'urna e sigillarla in presenza dell'adunanza. »

**DI PETTINGO**, commissario regio. Io pensava che siffatta disposizione potesse essere compresa nel regolamento per l'applicazione della legge.

**PRESIDENTE**. Convien ritenere che le disposizioni che porterebbero nullità, non possono essere rimandate al regolamento, e forse questa sarebbe di tale natura.

**PALLAVICINI IGNAZIO**. Si potrebbe dire: usando le debite cautele per la custodia delle urne.

**PRESIDENTE**. Il commissario regio propone di dire: in una o più sedute consecutive, ed ultimata che sia, ecc.

**DI PETTINGO**, commissario regio. A giustificazione dell'osservazione che ho avuto l'onore di fare, mi permetto di aggiungere che in Francia, ove avverrà probabilmente lo stesso caso da me avvertito, vale a dire che in una giornata non si possa compiere l'estrazione, la legge sul reclutamento non entra nei particolari che l'onorevole senatore Colli propone di contemplare nella legge che si discute; e di fatti così si esprime la legge francese:

« L'opération du tirage achevée sera définitive, et ne pourra sous aucun prétexte être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré. »

**COLLI**. Non dice neppure che potrà essere interrotta. Mi ricordo che nel tempo in cui io presiedeva a quest'estrazione era assolutamente vietato, sotto alcun pretesto, d'interromperla; nemmeno le precauzioni che ora si propongono non erano ommesse, e bisognava andare avanti, ancorchè avesse durato 56 ore.

**DI PETTINGO**, commissario regio. Gli inconvenienti però che possono succedere di notte, sono tali che consigliano di non fare l'estrazione che durante il giorno.

**PRESIDENTE**. Il signor commissario proponeva di cambiare l'articolo dicendo: « l'estrazione si deve compiere in una sola, od in più sedute consecutive, ed ultimata che sia, non può per nessun motivo essere ripetuta. »

L'egregio signor relatore proporrebbe invece di rifondere quest'articolo, introducendovi le disposizioni che si trovavano nella legge passata, e dire: « l'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta e senza interruzione alcuna; tuttavia nei mandamenti in cui per il considerevole numero degli inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e sigillata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale. »

Essendo quella modificazione fatta a nome della Commissione, non ha perciò bisogno di essere appoggiata.

Domando al ministro se insiste.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Noi accettiamo.

**PRESIDENTE**. Porrò dunque ai voti quest'articolo così emendato.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 42. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. »

(È approvato.)

« Art. 43. Gli ommessi sottrattisi all'iscrizione sono posti in capo della lista d'estrazione nell'ordine della classe a cui per ragione di età appartengono, e per ogni classe addivengono fra loro ad una parziale estrazione dei numeri loro attribuiti.

« Questa estrazione precede quella a cui sono chiamati gli altri inscritti. »

(È approvato.)

« Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe, e per ogni classe nell'ordine della rispettiva lista di estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 45. Il commissario di leva legge per intero a chiara voce la lista d'estrazione, e la chiude sottoscrivendola unitamente ai sindaci del mandamento. »

**DE CARDENAS**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il senatore De Cardenas ha la parola.

**DE CARDENAS**. L'osservazione che io intendo fare non è a quest'articolo; però mi riservo di farla all'articolo seguente dopo votato il presente, giacchè io intenderei solo, ove ne sia il caso, di cambiarne l'ordine; si può adunque votare questo.

**PRESIDENTE**. Non credo che vi sia cosa che osti a quanto

ha detto il senatore De Cardenas; pongo perciò ai voti l'articolo 45.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 46. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

« Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa. »

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Sino ad ora nei regolamenti anteriori, nel primo esame sulla misura degli inscritti, si usava far loro la domanda personale se avevano motivi di esenzione, di farla immediatamente dopo che avevano estratto il numero. Io direi che il protrarla sino a che fosse estratto il numero totale degli inscritti potrebbe portare forse non molti inconvenienti quando in una sola seduta si potesse ultimare l'estrazione; ma in quei mandamenti numerosissimi dove esige l'operazione vari giorni, mi pare sarebbe gravoso il fare ritornare quelli che avessero estratto il numero i primi, tutti i giorni di seguito, perchè fossero certi di trovarsi poi presenti al giorno in cui fosse fissata tale visita.

Sottopongo questo riflesso alla Commissione perchè veda se non sarebbe il caso di mettere che questa domanda agli iscritti debba farsi immediatamente dopo che abbiano estratto il loro numero, e se quindi mettendosi questa disposizione non debba anteporsi quest'articolo a quello precedentemente votato.

**COLLA, relatore.** Credo che l'onorevole preopinante erri nella citazione di quello che si faceva pel passato; che erri ancora sulla convenienza di ciò che si avrà da fare per l'avvenire; dico del passato, poichè io vedo in un articolo del regolamento precedente scritto: *l'esame si farà immediatamente dopo l'estrazione, e nella stessa seduta per quanto sarà possibile.* Per quanto poi concerne l'avvenire, per ragioni che riflettono il buon andamento dell'operazione della leva, se si ammette che l'iscritto dopo estratto il numero adduca i motivi che crede avere per essere dispensato, converrebbe interrompere l'estrazione e di questa dichiarazione passare ricevuta o farla passare da impiegati subalterni di cui non si può essere sicuri abbastanza secondo che richiede la delicatezza di quest'operazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io mi associo pienamente alle ragioni esposte dal relatore della Commissione; io credo che si cadrebbe in un inconveniente maggiore di quello che vorrebbe prevenire il senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Non insisto più avanti; ma per altro la misura degli iscritti, e la prima loro domanda io l'ho veduta in varie operazioni di leva immediatamente dopo l'estrazione del numero.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposte d'emendamenti, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità evidente, come mancanza di un braccio, di una gamba, mostruosità di conformazione, o mancanza laterale della vista, e coloro altresì che siano affetti da paralisi o da altra grave infermità evidentemente

incurabile senza che occorra il giudizio di persone dell'arte.

« Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio. »

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Io direi insanabile invece d'incurabile, perchè le malattie si possono curare tutte, ma non tutte sanare.

**PRESIDENTE.** Chi approva la correzione suggerita dal senatore Pallavicini sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo così corretto, invitando coloro che vogliono approvarlo a volersi alzare.

(È approvato.)

« Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente articolo 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annottando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il commissario di leva non può per alcun motivo rifiutare ad un iscritto il rinvio al Consiglio di leva perchè decida sulla riforma da lui chiesta. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate, o maliziosamente procurate, il delegato ne fa risultare sulla lista d'estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge. »

(È approvato.)

« Art. 51. Il commissario di leva dichiara inoltre inabile al servizio, o da rimandarsi alla prima ventura leva gli inscritti a cui manchi la statura voluta dalla legge, conformandosi al disposto degli articoli 76 e 79.

« Gli annotati come rivedibili per mancanza di statura, i quali per ragione del loro numero possano essere designati a compiere il contingente della loro classe, sono mandati alla decisione del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 52. Le decisioni del commissario di leva, alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 53. Immediatamente dopo l'esame degli iscritti d'un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto. »

(È approvato.)

« Art. 54. Gli inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio, qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incombe, sta a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma. »

(È approvato.)

« SEZIONE VI. — Dell'esame definitivo e della designazione.

— Art. 55. L'esame definitivo degli iscritti e la designazione di quelli che debbono far parte del contingente appartengono al Consiglio di leva di ciascuna provincia. »

(È approvato.)

« Art. 56. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e devono intervenire i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gli iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al

Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli iscritti di farsi rappresentare. »

(È approvato.)

« Art. 37. All'aprirsi della prima Sessione ordinaria del Consiglio, il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata dalle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare, od annullare le decisioni del suo commissario di leva. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola.

Alle parole *Sessione ordinaria* proporrei di sostituire le parole *della prima seduta*, perchè vi ha una sola Sessione.

**COLLA, relatore.** La Commissione, avendo rinunciato all'idea di dare il significato di complesso di varie sedute alla prima Sessione, aveva creduto di poter promiscuamente usare *Sessione* e *seduta*, ma come questa cosa non importa difficoltà, così, ove si preferisca di mettere ovunque *seduta*, la Commissione vi acconsente, tanto per questo, come per gli altri articoli.

**PRESIDENTE.** Non pare che questo cambiamento importi una votazione formale; epperò metto ai voti l'articolo che s'intenderà emendato nel senso proposto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 38. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gli iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il Consiglio procede da prima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2.

« Nel caso di riforma procede all'esame personale degli iscritti in presenza del sindaco per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato vidimato da tre padri di famiglia domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti ad esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alla seduta definitiva. »

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Parrebbe che questo certificato dovesse essere fatto dai padri di famiglia, anzichè solamente vidimato. È di loro interesse il provare l'abilità al servizio militare di quel tale iscritto, perchè possono essere esenti i loro figli. Dunque sembra che dovrebbero essi fare il certificato, il quale poi fosse vidimato dal sindaco; perchè il dire che non abbiano da porre fuorchè la vidimazione, mi pare che sia poca la parte che prenderebbero.

**PRESIDENTE.** Intenderebbe che facessero tre certificati...

**PALLAVICINI IGNAZIO.** No, no; che fossero i padri di famiglia che attestassero e firmassero che è conforme a quello che è stato indicato nello stato civile.

**DE CARDENAS.** L'osservazione mi pare giustissima, mentre qui si dice: « sopra l'esibizione di un certificato ordinato da tre padri di famiglia, » ma non è indicato da chi debba essere spedito; mi pare che la parola *vidimato* possa meglio essere surrogata dalla parola *firmato* da tre padri di famiglia.

**DEMARGHERITA.** Veramente la legge francese parla di certificati sottoscritti da tre padri di famiglia aventi figliuoli che siano stati nella coscrizione e approvati dal sindaco del comune; mi pare che sia propriamente necessaria questa guarentigia.

**PRESIDENTE.** Desidererei che i signori senatori i quali hanno parlato formulassero precisamente il cambiamento che intenderebbero di fare alla legge, dichiarando se essi intendono che si dica *firmato* invece di *vidimato*, e si aggiunga l'intervento del sindaco; che insomma forniscano i termini precisi da sostituire ai termini usati nel progetto.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Governo concorre nella proposizione fatta dal senatore Pallavicini, come è pure appoggiata dal senatore Demargherita; e veramente la legge francese si esprime appunto in questo modo:

« Ces certificats devront, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant. »

**PRESIDENTE.** Richiamo l'attenzione del Senato sopra l'articolo in discussione. Questo articolo, al terzo alinea, dice:

« I casi di dispensa o di esenzione sono giudicati nella produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti (autentici, ben inteso) sopra l'esibizione di certificato vidimato da tre padri di famiglia domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo. »

Il senatore Demargherita, d'accordo coi senatori Pallavicini e De Cardenas, proporrebbe che si dicesse invece: « di certificati sottoscritti da tre padri di famiglia, » aventi le qualità dappoi indicate: « ed approvati dal sindaco. »

**COLLA, relatore.** Io non credo che l'emendamento, come è proposto, possa essere accettato. Questi certificati che danno luogo all'esenzione, alla dispensa, sono precisamente ciò che chiamavasi fino adesso *situazione di famiglia*, e la situazione di famiglia debbe essere spedita dal sindaco ed affermata da tre padri di famiglia; non sono tre padri di famiglia che spediscono il certificato, questi devono solamente confermarlo.

Bisognerebbe adunque aggiungere: « certificato del sindaco, affermato, vidimato, accertato da tre padri di famiglia; » ma mi pare che andrebbe meglio *affermato*.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Ci è sempre la prescrizione dell'attestazione di tre padri di famiglia.

**COLLA, relatore.** Ma si direbbe: « certificato dal sindaco e affermato da tre padri di famiglia. »

**DEMARGHERITA.** La prima indicazione deve venire dai padri di famiglia, i quali accertano un fatto che non è conosciuto. Ma siccome la legge non si deve facilmente rimettere a queste dichiarazioni, perciò pare convenevole che essa richiegga che queste dichiarazioni, le quali emanano in primo ordine da persona privata, siano garantite coll'approvazione del sindaco, ed in questo senso è concepita, come diceva, la legge francese, dove non si parla di dichiarazione del sindaco, ma di dichiarazione spedita da padri di famiglia ed approvata dal sindaco, per darle, col-

l'intervento di persona pubblica, quella maggiore autorità, di cui non sarebbe investito un atto emanato da persone private.

**COLLA, relatore.** Già un'altra volta si discusse questa cosa in un altro Consesso, e si è detto che i privati non possono spedire certificati, ma che essi devono essere spediti dalle autorità sull'affermazione di tre padri di famiglia; perciò non si potrebbe dire che i tre padri di famiglia spediscono essi il certificato e che il sindaco vi appone la sua approvazione, il suo visto, ma piuttosto che il certificato è spedito dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia.

**DEMAIGHERITA.** Non sono lontano dall'aderire, quando siavi solo la difficoltà nel modo d'attestazione dei tre padri di famiglia, giacchè in ultima analisi fa lo stesso.

**PRESIDENTE.** Dunque si direbbe: « il certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia. »

**DE CARDENAS.** A quello sottoscritti...

**PRESIDENTE.** Non so se in qualità di presidente possa fare un'osservazione, ma non pare conveniente di fare attestare la verità di ciò che ha detto il sindaco.

Sembrami invece molto più conveniente che il sindaco dichiari sull'attestazione dei tre padri di famiglia.

**FALLAVICINI IGNAZIO.** Questo è quello appunto che io aveva detto.

**PRESIDENTE.** Ma poco fa si diceva: *certificato, attestato e vidimato.*

**FALLAVICINI IGNAZIO.** Si deve dire: « rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti. »

**PRESIDENTE.** Verrebbe a proporsi la seguente compilazione:

« In mancanza di documenti sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia i quali l'avranno sottoscritto, essi dovranno essere domiciliati nello stesso comune e padri dei figli che siano stati o siano soggetti alla leva nel comune medesimo. »

**FALLAVICINI IGNAZIO.** Invece di dire: « che l'avranno sottoscritto, » può dirsi: « da essi sottoscritto. »

**PRESIDENTE.** Dirassi adunque: « da essi sottoscritto. » Chi approva questa compilazione voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'articolo intero così emendato.

(Il Senato adotta.)

« Art. 60. Gli iscritti, che siano dal Consiglio di leva riformati od esentati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti, o per corruzione. »

(È approvato.)

« Art. 61. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. »

**FALLAVICINI IGNAZIO.** Vedo che nel progetto di legge presentato dal Ministero all'articolo 49 vi era un'alinea in cui si diceva « che l'annullamento di decisioni anteriori può aver luogo finchè l'esente od il riformato non ha raggiunto l'anno trentesimo di età. » Questa disposizione qui è soppressa. A me pare che potrebbe conservarsi per mettere un termine a questo pericolo dell'annullamento delle decisioni.

**COLLA, relatore.** Tale disposizione si era introdotta quando si trattava che le riforme potevano essere rivedute fino all'età di 36 anni, mentre noi abbiamo limitata la desi-

gnazione ai soli casi di *falsi documenti o corruzione*, casi nei quali non vi deve essere, per chi è causa del dolo, alcuna limitazione.

**PRESIDENTE.** Se non s'insiste, metto ai voti l'articolo. (È approvato.)

« Art. 62. Gli iscritti designati, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della Sessione definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola unicamente per osservare che, analogamente a quanto si è operato nell'articolo precedente, alla parola *Sessione* dovrebbe sostituirsi quella di *seduta*.

**PRESIDENTE.** Io metto ai voti l'articolo con quest'avvertenza.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 63. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'articolo 159, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 162 e 163. »

(È approvato.)

« Art. 64. Il Consiglio di leva, compito l'esame degli iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente. »

(È approvato.)

« Art. 65. La lista di designazione, compilata a termini del precedente articolo 64, è dal Consiglio presa ad esame in altra Sessione, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni gli iscritti che furono rimandati come rivedibili alla Sessione definitiva od alla prima ventura leva.

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge. »

Qui occorre l'avvertenza di bel nuovo intorno alla parola *Sessione* che bisogna cangiare in quella di *seduta*.

Chi l'approva sorga.

(Il Senato approva.)

« Art. 66. Gli iscritti designati riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assento dopo questa seduta. »

(Il Senato approva.)

« Art. 67. Il superiore in grado ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia, diviso in due categorie.

« La prima comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo. »

**COLLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Colli ha la parola.

**COLLE.** Quest'articolo merita tutta l'attenzione del Senato; egli è la prima prova dell'immensa difficoltà che s'incontra a fare una buona legge sul reclutamento, senza conoscere prima quale sia l'organizzazione definitiva dell'armata. Questa seconda categoria di contingenti avrà tutti gli incove-

nienti dei contingenti, senza averne il vantaggio. Questi uomini rimarranno alle case loro in congedo illimitato, senza poter disporre delle loro persone, senza conoscere la loro sorte, senza potersi ammogliare, e non avranno intanto ricevuto la benchè menoma istruzione militare; imperocchè, non essendo chiamati sotto le bandiere, quando il Governo avesse bisogno del loro aiuto, essi arriverebbero senza essere vestiti, senza essere istruiti, ed occorrerebbe un grandissimo tempo onde renderli abili, onde poterli anche porre in grado di rendere il menomo servizio.

Mediante quest'articolo, il Governo potrà proporre una legge, colla quale si opererà una leva di 10 o 12 mila uomini di cui egli non avrà bisogno, e rimarranno, come ho detto, alle case loro a disposizione del Governo.

Io credo che questo sarà un grandissimo inconveniente. Se il Governo abbisognerà di soldati, li chiederà, ed io credo che il Parlamento sarà ben disposto di concederglieli; ma allora questi dovranno essere chiamati sotto le bandiere istruiti, e poi rimandati dopo certe forme, di cui si parlerà più tardi. Io non riprenderò qui la discussione della organizzazione dell'armata, ma porto avviso che questo articolo pregiudica essenzialmente la questione, motivo per cui sarei disposto a pregare il Senato di prenderlo in seriissima considerazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che sia necessario di prevedere il caso in cui l'armata sia impegnata in una guerra lunga, nella quale possa soffrire molte perdite non solo nei combattimenti, ma ancora per le malattie e per disagi che ne sono la conseguenza, nelle quali circostanze difficilmente si potrebbe ottenere con prontezza una levata, dovendosi sottostare a tutte le formalità volute dalla legge, sia per la presentazione di apposito progetto al Parlamento, sia per la successiva discussione, sia per le altre operazioni inerenti alla leva.

Quindi è che io credo, non solo prudente, ma indispensabile, che il Governo abbia, in ogni evenienza, a sua disposizione una riserva di uomini per compiere le vacanze; egli è in questo intendimento che la legge proposta provvede appunto autorizzando il Governo a domandare annualmente per ogni leva un numero di iscritti ordinariamente superiore a quelli che realmente sono poi chiamati sotto le armi. A prevenire poi in parte gli inconvenienti che venivano segnalati or ora dal senatore Colli, in quanto alla durata della ferma, la legge all'articolo 156 provvede disponendo che gli individui in discorso siano congedati dopo pochi anni.

Naturalmente che, se questi individui avessero a rimanere a disposizione del Governo per tutto un tempo uguale alla ferma degli altri iscritti, essi sarebbero in condizione peggiore; ma, per le disposizioni sovraccitate, si può dire che questi individui sono per cinque anni in riserva alle case loro per riempire vacanze che nei casi straordinari possano accadere.

Nello stesso modo, all'articolo 171, si provvede intorno alla facoltà che questi individui non siano impediti di ammogliarsi dopo un dato limite di tempo.

Io vedo che non solo da noi si provvede nel modo proposto per la presente legge, ma ciò pure avviene in altri paesi; in Francia, per esempio, ogni anno, si suol fare una levata di circa 80 mila iscritti, ma solo 65 mila sono poi chiamati sotto le armi, per cui ne resta generalmente un 15 mila per riserva, nel senso appunto che si propone da noi a disposizione del Governo.

**BAVA.** J'appuie ce que vient de dire l'honorable ministre

de la guerre. La loi ne demandera pas un contingent supérieur à celui que le pays fournissait autrefois; c'est toujours le même contingent, mais une partie de ce contingent sera mobilisée immédiatement; l'autre partie, sans être mise dans les rangs de l'armée, servira de réserve. Il me semble que de ces deux dispositions il résultera un grand avantage pour le pays. Autrefois, lorsque l'on était obligé de demander une levée extraordinaire, il fallait faire toutes les opérations, qui étaient extrêmement longues et difficiles; au contraire, messieurs, vous aurez immédiatement des hommes à votre disposition, vous pourrez tout de suite les envoyer dans les places fortes, et leur faire faire le service intérieur. Cela remplace ce que l'on appelait jadis les levées extraordinaires, et vous avez encore l'avantage de ne pas habiller ces hommes; c'est une grande économie, car, si tous ceux qui sont appelés se trouvent forcés de se rendre sous les drapeaux, on est obligé de les habiller. Je proposerai, messieurs, quand la discussion roulera sur l'article 69, que tous les inscrits appartenant à la seconde catégorie soient non-seulement répartis, mais enrôlés dans les corps de l'armée; et, quand une éventualité de guerre se présentera, le ministre, autorisé par le Parlement, si cette autorisation est nécessaire, ordonnera à ces hommes de se rendre à leurs corps, ce qui sera l'affaire d'un instant. Si, dans un moment aussi difficile, on est obligé de faire toutes les dispositions nécessaires, d'enrôler, de désigner les corps auxquels les recrues seront appliquées, etc., il en résultera que notre pays sera facilement traversé par nos puissants voisins, avant qu'il soit en mesure de résister.

L'exiguité de notre territoire, si promptement traversé, nous oblige à adopter, de préférence, toutes les dispositions qui tendent à favoriser au plus tôt la réunion de l'armée.

**COLLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Colli.

**COLLI.** Il signor ministro ha paragonato questa seconda categoria alla riserva di Francia. Mi permetta in questo proposito di osservare che la Francia non ha contingente; è ben vero che a questa riserva noi abbiamo creduto supplire coi contingenti, ed io credo che per questa legge non vi si rinunzia, perchè sinora noi parliamo sopra dati che non conosciamo precisamente. Il signor ministro ha accennato all'armata che egli intendeva di preparare al nostro paese.

Quest'armata, secondo mi sembra, sommerà almeno a 90 mila uomini, ai quali noi potremo sempre aggiungere una nuova leva, divenuta ora possibilissima mercè il saggio compenso proposto nella nuova legge, cioè di ritardare la leva di un anno.

Nel discorso che pronunciai il primo giorno in cui venne in discussione questa legge, io aveva proposto di eseguire le operazioni della leva alla medesima epoca in cui anteriormente si eseguivano, e di lasciare i giovani a casa loro per un anno. Ciò avrebbe sopperito in parte agli inconvenienti a cui accennava il nostro onorevole collega, il generale Bava, ed avrebbe evitato quello di tenere così una parte considerevole della popolazione in forse della loro sorte, per sei anni.

Io credo che, in qualunque ipotesi possibile, noi non potremo mai avere, nè sostenere più di 100 mila uomini: ora noi li avremo sempre disposti ai nostri ordini questi 100 mila uomini? Il signor ministro ha parlato di 90 mila uomini; 10 mila ne potrà facilmente somministrare la nuova leva, della quale parlava poc'anzi; dunque noi avremo sempre pronti 100 mila uomini di cui 90 mila già più o meno istruiti, e 10 mila



pronti a raggiungere le bandiere al primo cenno. Ora io dico che l'inconveniente di lasciare questi uomini della seconda categoria per sei anni in forse della loro sorte avvenire, sarà un gran carico per la popolazione, sarà un inconveniente per tutte le industrie, per tutti i commerci, per tutte le arti, ed anche per quelli i quali vogliono occuparsi più seriamente della loro propria istruzione.

Aggiungo a tutti questi riflessi che ciò apporgerà un gran danno alla popolazione, essendo parte di essa costretta a non prendere moglie; si è sempre considerata la popolazione come la principale e la più desiderevole di tutte le prospereità che si possono augurare ad una nazione.

Io credo che quest'articolo dovrebbe almeno essere rimandato sino a che sia discussa la parte della legge relativa alla ferma.

**COLLA, relatore.** Sembra che si dia a quest'articolo un significato più esteso di quello che veramente abbia. Esso mi sembra affatto innocuo; stabilisce che, nell'ordinare la leva, una parte del contingente sarà lasciata in congedo illimitato, ma questa parte può essere assai forte, può essere meno importante. Se però veramente si avesse in animo di lasciare in congedo illimitato un gran numero di persone, sarei perfettamente d'accordo coll'onorevole senatore Colli. Nel senso mio, questi uomini che si lasciano in congedo illimitato sono destinati unicamente a supplire alle vacanze che si vanno facendo, e siccome la legge stessa che stabilisce il contingente deve determinare il numero degli uomini che dovranno essere destinati al servizio effettivo e di quelli che potranno essere lasciati in congedo illimitato, spetterà sempre al Parlamento di vedere se la domanda del ministro sia a seconda dei bisogni che si possono presumere per le variazioni che abitualmente occorrono.

Per queste considerazioni non mi pare che l'articolo, quale è concepito, possa dare luogo a tutte le questioni che or ora si agitano, e sicuramente la cosa essendo nel mio senso, credo che l'articolo possa essere adottato; motivo per cui credo che non si possa ammettere l'emendamento Bava, pel quale si vorrebbe che questi uomini fossero già destinati a determinati corpi. Io credo che essi siano la riserva di tutti i corpi; il ministro se ne serve come crede, e come le circostanze richiedono, secondo le vacanze che si fanno tanto in uno che in un altro reggimento di ogni arma. È necessario che il ministro abbia sempre questa libertà, ma queste osservazioni verranno meglio all'articolo in cui si tratterà di questo appositamente.

**DI CASTAGNETTO.** Per mio conto osservo che questo secondo alinea contiene un'organizzazione. Sarà nascosta ancora; ma intanto il ministro ha il diritto di tenere una parte di quei giovani a casa, e di chiamarli per un tempo indeterminato. Ora io dico che si dovrà volare sopra un'organizzazione, intorno alla quale non mi sento abbastanza illuminato. Per questo motivo più volentieri aderirei alla proposta del senatore Colli di rimandare la discussione di quest'articolo dopo quella della ferma.

**COLLA.** Mi permetto di osservare al Senato che il rimandare un articolo ad essere votato più tardi non è cosa senza esempio; ciò si è dal Senato fatto molte volte. L'articolo 75 dice: « Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gl'intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. » Dunque la leva straordinaria può essere sempre prescritta.

Per qual motivo si dovrà stabilire un diritto il quale ispirerà per certo una grande diffidenza a quei giovani sulla loro sorte futura? In verità io non posso capire quale vantaggio si possa trarre da questa disposizione della legge, mentre ella apporgerà una perturbazione immensa in una parte della popolazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando la parola.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Se vuole, parli pure il senatore Colla.

**COLLA, relatore.** Era solamente per osservare che il vantaggio di questa disposizione consiste in ciò che, invece di ordinare subito una leva straordinaria, si ha già un certo numero di uomini per supplire alle mancanze che esistono, senza aver bisogno di ricorrere subito ad una leva straordinaria. Le operazioni per una leva straordinaria importano un tempo, mentre potreste servirvi di quegli uomini che avete immediatamente. Di più, la leva straordinaria ha d'uopo di essere autorizzata, e questo è una causa di ritardo, ed anche di pubblicità, che si può evitare avendo certo numero di uomini a disposizione del Governo. Non vedo poi come questa disposizione tragga seco un effetto che possa influire sull'ordinamento dell'armata; sono soldati lasciati a disposizione per coprire le vacanze; questo nulla ha a che fare nell'organizzazione dell'armata.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** In aggiunta alle cose dette dal senatore Colla, io farò osservare al Senato che, anziché essere un gravame per quelle classi, il sistema proposto è un modo più equo di ripartire quel contingente straordinario, che sarebbe richiesto dalle circostanze di guerra. Se le circostanze di guerra fossero tali da aver bisogno di un aumento di 15 o 20 mila uomini, sarebbe egli più giusto che questi 15 o 20 mila uomini cadessero sopra un solo anno, e così su quelli che hanno 20 o 21 anni, ovvero cadessero sopra cinque o sei classi, come è stato proposto nella legge?

Aggiungerò un'altra osservazione. Noi paragoniamo sovente la nostra organizzazione e la nostra forza alle armate che ci sono vicine, e particolarmente portiamo i nostri paragoni più volentieri all'armata francese. Ho detto or ora che per l'armata francese si fa ordinariamente una leva di 80 mila uomini all'anno; su questi 80 mila uomini è lasciata regolarmente una parte in riserva, ed un'altra parte è chiamata in servizio effettivo. Da noi difficilmente si chiamerà al di là di 10 mila uomini, i quali equivalgono proporzionalmente alla leva di 80 mila uomini in Francia. Di questi 10 mila uomini, ordinate che saranno le classi (per ora non è possibile, perchè ora bisogna con due classi presenti far fronte al servizio che sarà in avvenire affidato a quattro o cinque classi, dimodochè adesso dobbiamo prendere tutti i 10 mila uomini che ci sono dati), ordinate, dico, che siano queste classi, saranno probabilmente soltanto 8 mila uomini all'incirca che si prenderanno. Naturalmente, dicendo 8 mila, non intendo impegnare il Governo per niente; ma probabilmente saranno circa 8 mila uomini, e 2 mila circa saranno lasciati alle case loro, di maniera che, stando questi sei anni in riserva, saranno sempre 12 mila uomini che rimarranno a disposizione del Governo per un'occorrenza di guerra.

Mi rincresce poi di non essere interamente del parere del senatore Bava. Non credo sia conveniente di assegnare questi uomini di vari corpi per le ragioni addotte dal senatore Colla, che i bisogni possono occorrere ad un corpo piuttosto



che ad un altro. Soggiungo ancora che converrà avere riguardo ai luoghi dove si troveranno i vari corpi all'epoca della chiamata, o, per esempio, quando occorrerà far preparativi di guerra, gli uomini che sono di riserva in Savoia si assegneranno di preferenza ai reggimenti che colà si trovano. Lo stesso si opererà nelle altre parti, verso il Ticino, per esempio; di modo che io credo essenziale lasciare assolutamente indeterminata l'assegnazione di tali riserve, giacchè, come diceva benissimo il generale Bava, non conviene fare la spesa di vestirli; tanto vale lasciarli indeterminati, piuttosto che assegnarli ad un corpo o ad un altro.

**BAVA.** J'avais l'intention de faire cette proposition, parce qu'il me semblait que par ce moyen on pourrait abrèger considérablement les opérations pour la réunion de l'armée. Notre territoire peut être franchi en très-peu de temps; il faut donc que chacun sache d'avance sur quel point il doit se diriger. C'est ce qui me faisait proposer de dire que ces hommes doivent être répartis et enrôlés dans les régiments de l'armée. La France se trouve dans des conditions meilleures à cause de l'immense extension de son territoire; cependant les disponibles sont attachés tout de suite à un corps; un ordre du ministre de la guerre suffit pour les réunir à la destination par avance fixée. Si M. le ministre croit que la chose puisse se faire par un autre moyen, par exemple en réunissant dans une province ceux qui appartiennent à cette même province, je n'ai plus rien à dire; mais je doute qu'il obtienne les mêmes résultats; j'avais un autre système; j'aurais préféré qu'aussitôt la guerre déclarée, tous les états-majors des quatrièmes bataillons eussent à se diriger sur une de nos places fortes, les hommes en disponibilité les y eussent tout de suite ralliés, ainsi que les classes plus anciennes appartenant à la réserve, et une fois lesdits bataillons formés, ils auraient constitué les garnisons de nos forteresses et permis à l'armée active de se réunir en totalité sur les points stratégiques pour faire face à toutes les éventualités.

**COLLI.** Mi dispiace di prolungare la discussione; ma la cosa mi pare abbastanza grave perchè il Senato se ne occupi.

Il signor ministro ha parlato di nuovo della Francia; aveva già accennato che la Francia non ha contingente, e che noi suppliamo nel miglior modo possibile a quelle riserve, che la Francia vuole avere a sua disposizione, appunto con quelli che noi chiamiamo contingenti.

L'onorevole generale Bava ha poi detto pur troppo con verità che il nostro paese è presto traversato, ed è precisamente per questo motivo che abbiamo bisogno di avere uomini disponibili colla maggior sollecitudine, ma non uomini i quali non hanno ancora verun'idea del servizio militare. È già un grave inconveniente quello di dover avere ricorso a questo contingente; ma quando noi dovessimo (cosa che credo non sarà) avere ricorso a questa seconda categoria, ci vorrebbero molti mesi prima di averla in disposizione.

Abbiamo veduto qual tempo occorre a noi per avere nel 1848 i soldati della riserva.

Ho poi sentito una parola, della quale prendo atto. Ho sentito parlare di quattro battaglioni; intravedo che...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Questo non è in discussione.

**COLLI.** È in discussione, mi pare, tutto quello che è stato detto.

**PRESIDENTE.** Domando scusa, il generale Bava ha esposto un'idea...

**COLLI.** Ma l'idea emessa dal generale Bava circola nel pubblico...

**PRESIDENTE.** Si desidera che l'attenzione del Senato sia rivolta all'articolo...

**COLLI.** Si può parlare di tutto quello che ha relazione all'articolo, ed ezianodio di tutto quello che ha tratto ai discorsi fatti.

Dirò due sole parole: credo che il Senato non mi vorrà vietare di fare un'osservazione riguardo ad una cosa tanto importante.

Si parla nel pubblico di questi quattro battaglioni; dunque si pensa ad aumentare ancora i quadri dell'armata attiva in tempo di pace. Non abbiamo già un bilancio di 48 milioni per la guerra? Non si potranno avere i quadri di questi quattro battaglioni senza accrescere ancora queste spese.

Io credo dunque che non vi sarebbe inconveniente di sorta a rimandare l'adozione dell'articolo finchè non sia discussa la parte della legge che è relativa alla ferma.

Mi limito a questo.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prego il signor ministro, il quale ha diritto di prendere la parola, a non voler entrare in discussioni le quali non si riferiscano all'oggetto dell'articolo della legge.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi credeva in dovere di rispondere alle ultime parole dette dal senatore Colli; ma posto che ciò sarebbe motivo di distrarre l'attenzione del Senato, io me ne asterrò, limitandomi a rispondere a quanto riguarda quello che si disse dal generale Bava.

**BAVA.** Je demande la parole pour rectifier une erreur commise par l'honorable marquis Colli, relativement aux quatrièmes bataillons de l'armée. En parlant desdits bataillons, mon intention était de mentionner ceux existants, ceux dont il est question dans les bilans des années passées, dont le pays paie les cadres, tous formés d'officiers provinciaux.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Voleva fare una osservazione; ma lascerò quella questione per condiscendere al desiderio del signor presidente.

**PRESIDENTE.** Il ministro ha diritto alla parola; solamente gli facevo un invito a tenersi nella riserva...

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Allora mi limiterò soltanto a fare osservare al senatore Colli che, sebbene in Francia non vi abbiano precisamente quelli che noi chiamiamo contingenti, si hanno però anche quelle stesse tre categorie, direi, di soldati, che avremo noi colla presente legge, cioè di quelli che sono presenti sotto le armi, di quelli che sono stati rimandati alle case loro per non aggravare il bilancio, e di più hanno un dato numero di uomini non mai chiamati sotto le armi e che rimangono in riserva; dimodochè ci troviamo precisamente nelle stesse condizioni. La differenza che passa fra noi e la Francia è che i nostri soldati congedati sono più organizzati, mentre in Francia non hanno regola; li mandano o non li mandano in congedo, secondo i loro bisogni. Presso di noi è molto più regolata la cosa, e per questo si chiamano contingenti. Colà, se si chiamassero sotto le armi tutti gli 80 mila uomini di ciascuna leva, e si trattenessero per tutto il tempo della ferma, che colà è di 7 anni, l'armata sarebbe molto più grande; invece i soldati di fanteria restano da 4 a 5 anni, e poi si mandano a casa, dove restano ancora due o tre anni soggetti a venire richiamati.

Io credo dunque necessario, ed in ciò mi conferma anche l'esempio della Francia, di provvedere a tutte le occorrenze

del servizio nell'armata, cioè che noi abbiamo primieramente dei contingenti per rinforzare con uomini istrutti l'armata, qualora venisse mobilizzata, e quindi un rinforzo per tutte le evenienze di una guerra lunga e disastrosa, come pur troppo ci può accadere.

**PRESIDENTE.** Il senatore Colli ha fatto la proposta formale di rimandare il voto sull'articolo 6, dopo il titolo 5, cioè dove si determina la durata della ferma.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti.

Chi approva il rinvio di quest'articolo dopo la discussione del titolo quinto voglia levarsi.

(Non è approvata.)

**COLLI.** Domanderei la controprova.

(La votazione è mantenuta.)

**PRESIDENTE.** « Art. 68. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati e i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione. »

**COLLA, relatore.** La Commissione ha ammesso la denominazione di *assoldati anziani* e di *assoldati*. Ma siccome la discussione dovrà ancora venire su questo capitolo della surrogazione, potrebbe accadere (tocchè non credo) che non piacesse di ammettere il nome di *assoldati* e di *assoldati anziani*.

Parmi adunque che l'articolo potrà benissimo venire votato, ma sotto riserva che qualora non si adottasse il sistema degli *assoldati* e *assoldati anziani*, si toglierà questa parola, e si lascerà *surrogati*.

**PRESIDENTE.** Se non sorge opposizione alla proposta del relatore, si intenderà riservata la denominazione di *assoldati* e *assoldati anziani* in modo che si possa correggere in seguito ed introdurre altre espressioni che venissero portate dalla discussione.

Metto ai voti l'articolo 68.

(È approvato.)

« Art. 69. Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 70. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« Art. 71. Tutti i giovani componenti la prima categoria sono chiamati al capoluogo della provincia nel giorno e nell'ora indicata nel manifesto prescritto dall'articolo 27.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Sarei per proporre nel primo alinea di questo articolo la seguente redazione:

*Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che sarà indicato dal ministro della guerra per essere diretti alla loro destinazione, dovendo la partenza dei giovani soldati dipendere dagli ordini del ministro della guerra e non dal Consiglio di leva.*

**COLLA, relatore.** La Commissione aveva adottata questa redazione perchè proposta dal Ministero, e perchè non credeva che portasse grandi difficoltà; nondimeno poichè il ministro crede che sarebbe meglio di lasciare indeterminata la cosa, e che non si possa veramente, come credo anche io, determinare prima l'ora ed il giorno in cui avrà luogo la partenza, io converrò volentieri nell'emendamento proposto dal Ministero.

**DI PAMPARATO.** Faccio osservare che questa indicazione converrebbe pure toglierla all'articolo 57, il quale dice *giorno ed ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva*.

**COLLA, relatore.** Chieggo scusa, ma nell'articolo 27 si parla in genere delle operazioni della leva, e qui è una disposizione speciale per la chiamata, e questa può essere benissimo stabilita in altro modo senza che si contraddica menomamente alla disposizione dell'articolo 27.

**PRESIDENTE.** Nella nuova compilazione sarebbe tralasciata...

**COLLI (Interrompendo)** L'articolo 27 indica il giorno e l'ora dell'estrazione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Prendo la parola per osservare al senatore Colli che le operazioni di cui parla l'articolo 27, si riferiscono esclusivamente alla leva; laddove l'articolo 71 concerne disposizioni ulteriori per le quali gli iscritti designati devono partire per raggiungere i rispettivi corpi.

Egli è vero che la redazione del progetto ministeriale stava appunto come fu riprodotta dalla Commissione del Senato; ma avvertendo alle recenti disposizioni adottate per una più conveniente designazione degli individui alle varie armi secondo la loro attitudine, e che quindi l'ordine della partenza non può altrimenti essere dato che dal ministro, e che per contro il ministro non potrebbe stabilire l'ora della partenza come sta scritto nell'articolo in discussione, così si propone l'emendamento da me rassegnato al signor presidente.

**COLLI.** Il commissario regio, ingannato sicuramente da ciò che non ho forse la fortuna di essere d'accordo col ministro, ha creduto che mi opponessi all'emendamento, mentre anzi io intendeva approvarlo, e le mie parole non tendevano a nient'altro.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Al certo io fui franteso, perchè era mia intenzione di valermi delle sue parole a conforto della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Mi pare che essendo soppressa la menzione dell'articolo 27, l'osservazione fatta dal senatore Di Pamparato non abbia più nessuna importanza.

Dunque io metto ai voti l'articolo nei termini in cui è stato letto.

(È approvato.)

« SEZIONE VII. Delle operazioni complete. — Art. 72. Il Consiglio di leva, compiuto che abbia l'intero contingente, chiude la lista dei designati, e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva. »

(È approvato.)

« Art. 73. Sopra domande dei presidenti dei Consigli e sulle proposte degli intendenti il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli, e l'annullazione degli assenti, di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi scritti, o siano designati per scambio di numero o surrogati. »

(È approvato.)

« Art. 74. Qualora in qualche provincia non si sia potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva,

l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga. »

(È approvato.)

« Art. 75. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gli intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di scarico finale, dopo la quale rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione i ri-

manenti designabili sulle liste d'estrazione, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. »

(È approvato.)

Trattando in ora la legge di materia diversa da quella finora discussa, propongo al Senato di rimandare a lunedì ed alle ore 2 la continuazione di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5.